

L'ANALISI

Stefano Pozzoli

La disclosure si trasforma in burocrazia disordinata

Le norme sulla trasparenza ripetono il triste copione di questi anni. Norme farraginose, che si stratificano e che, intrecciandosi, diventano via via più incomprensibili; interpreti istituzionali in questo caso Anac (ex Civit) e Funzione Pubblica che si trovano in disaccordo tra loro e che si contraddicono nella successione dei "chiarimenti" che producono: nella circolare 1/2013 della Funzione Pubblica, ad esempio, si prevede che il responsabile della trasparenza debba essere un dirigente, negli allegati al Piano nazionale anticorruzione invece si ammette che possa essere l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del Dlgs 231/2001.

Niente è più oscuro della

trasparenza, insomma. La norma, per altro, ha un retrogusto demagogico: è giusto verificare se durante il mandato di sindaco o ministro una persona non si sia arricchita in modo sospetto, ma davvero questo "controllo" si deve fondare sulla lettura di un sito web? L'elusione è semplicissima: basta intestare tutto alla moglie e farle negare il consenso alla pubblicazione dei propri dati.

In sostanza, questo fantomatico controllo sociale, in teoria condivisibile, si traduce solo nella possibilità di sbirciare dal buco della serratura nella casa degli onesti, tanto per togliersi la curiosità di cosa guadagna Tizio o di quanto è ricco Caio. Una versione politico-amministrativa dei rotocalchi scandalistici. Resa più noiosa dall'assenza di fotografie di mogli, mariti ed amanti.

Ma torniamo alla comprensibilità della norma: il decreto sulla trasparenza, per le società partecipate dagli enti pubblici, fa essenzialmente rinvio alla legge anticorruzione (articolo 1, commi da 15 a 33 della legge 190/2012). Curiosamente, però, nella legge 190 si prevede di attendere, per l'applicazione di molti di questi commi (dei più

importanti), l'emanazione di alcuni decreti. Al contrario, Civit e Funzione Pubblica immaginano del tutto un'immediata applicazione, almeno per quanto riguarda la trasparenza. Sta in piedi tutto ciò? Ed è ragionevole immaginare una decorrenza delle sanzioni ormai trascorsa (il 18 ottobre 2013) quando ancora la disciplina non è a regime?

IL PARADOSSO

Nelle aziende piccole ci dovrebbero essere più addetti ai controlli che personale operativo sul core business

Ancora, è catastrofica la trasposizione, acritica e talebana, alle società di questa montagna di adempimenti. Intanto quali? Perché l'articolo 11 del Dlgs 33/2013 parla di società partecipate «limitatamente alle attività di pubblico interesse», riproponendo una terminologia da legge 241/1990: ma cosa, in concreto, non è di pubblico interesse in una azienda pubblica? Posso io informare sugli appalti di un tipo e tacere su quelli di un altro? Si crea

confusione e si apre la strada alle elusioni e agli azzeccarbugli.

Sulle società queste norme danno il più alto contributo entropico: all'articolo 11 del Dlgs 33/2013 si dice che alle società si applicano appunto i citati commi della legge 190/2012. Troppo semplice: quando si arriva all'articolo 22, comma 3, qualcuno vi legge che le società devono rispettare anche gli articoli 14 e 15. Sarà pur vero, ma l'articolo 14 parla di incarichi politici di carattere elettivo, che nelle società non ci sono. E si nutrono dei dubbi, invero, anche sul fatto che le sanzioni dell'articolo 15 possano applicarsi alle aziende, vista l'ambiguità del testo di legge.

Insomma i punti da chiarire sono molti, e meglio sarebbe pensare a una norma su misura per le società, o meglio ancora a ripensare il tutto, unificando norme di anticorruzione e trasparenza e immaginandosi un qualcosa di chiaro e di semplice.

Il rischio, altrimenti, è che negli enti pubblici e perfino nelle società operative, ci siano più addetti a fare controlli che non persone che si dedicano ad erogare servizi con qualità, costi e prezzi accettabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

